

Bruxelles, 15 febbraio 2021
(OR. en)

6187/21

PUBLIC 9
INF 30

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - GENNAIO 2021

Il presente documento elenca gli atti¹ adottati dal Consiglio nel gennaio 2021^{2,3}.

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi e non legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- il riferimento al processo verbale della sessione del Consiglio durante la quale l'atto è stato adottato.

¹ Per facilità di consultazione, sono riportati anche i "titoli abbreviati" figuranti negli ordini del giorno del Consiglio (si vedano i titoli in corsivo).

² Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

³ Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium.](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: [Documenti e pubblicazioni - Consilium.](#)

Se i documenti non sono direttamente disponibili, è possibile presentare una domanda di accesso tramite la seguente pagina:

[https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/public-register/request-document/.](https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/public-register/request-document/)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Verbali del Consiglio - Consilium.](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL GENNAIO 2021	
Procedura scritta conclusa il 7 gennaio 2021	CM 1007/21
<i>Decisione del Consiglio relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)</i> Decisione (PESC) 2021/14 del Consiglio, del 7 gennaio 2021, che modifica la decisione 2014/219/PESC, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) GU L 5 dell'8.1.2021, pagg. 16-17	13662/20
Procedura scritta conclusa il 12 gennaio 2021	CM 1062/21
<i>Decisione del Consiglio che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970 e (UE) 2020/1253, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell'Unione</i> Decisione (UE) 2021/26 del Consiglio, del 12 gennaio 2021, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970 e (UE) 2020/1253, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell'Unione GU L 11 del 14.1.2021, pagg. 19-20	14256/20
Procedura scritta conclusa il 13 gennaio 2021	CM 1129/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidati tropicali e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio</i> Regolamento (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2021, che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidati tropicali e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio GU L 24 del 26.1.2021, pagg. 1-18	50/20
Procedura scritta conclusa il 14 gennaio 2021	CM 4557/20
ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI – Domanda di conferma n. 23/c/01/20	12676/20

Procedura scritta conclusa il 14 gennaio 2021	CM 1066/2/21 REV2
ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI – Domanda di conferma n. 26/c/01/20	13399/20
Dichiarazione della Lettonia La Lettonia ritiene che, tenuto conto delle circostanze e del contesto specifici del caso in esame, l'accesso ai sette documenti richiesti possa essere concesso. Questo punto di vista è conforme alla posizione espressa inizialmente dalla Lettonia. Ogni situazione sarà oggetto di una valutazione a sé stante.	
Dichiarazione della Svezia La Svezia non può sottoscrivere il progetto di risposta. Tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e della giurisprudenza consolidata della Corte (sentenza De Capitani, punti 78 e 99), la Svezia ritiene che non sia sufficientemente motivato come la divulgazione dei documenti in questione pregiudichi nello specifico e in concreto il processo decisionale in corso e come il rischio che tali interessi possano essere compromessi sia ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico.	
Dichiarazione della Finlandia, sostenuta dall'Irlanda La Finlandia non può sottoscrivere l'interpretazione del regolamento n. 1049/2001 cui è fatto riferimento nel progetto di risposta, in special modo alla luce della causa Turco (C-39/05 e C-52/05) e della causa De Capitani (T-540/15) e in considerazione dell'importanza dell'apertura nelle procedure legislative sottolineata dal trattato di Lisbona.	
Dichiarazione dei Paesi Bassi, sostenuta dall'Irlanda I Paesi Bassi non possono sottoscrivere il progetto di risposta alla domanda di conferma n. 26/c/01/20. I Paesi Bassi sottolineano l'importanza dell'accesso ai documenti e della trasparenza per il rafforzamento della legittimità dell'UE. Ciò è particolarmente importante con riguardo alla trasparenza dei documenti relativi alle procedure legislative (ad esempio la causa T-540/15 De Capitani). I Paesi Bassi sono dell'avviso che la risposta non trovi il giusto equilibrio tra il principio dell'accesso del pubblico ai documenti legislativi e la tutela del processo decisionale del Consiglio.	

Dichiarazione del Portogallo Il Portogallo ha rivisto la sua posizione alla luce degli ultimi sviluppi relativi al fascicolo, tenendo conto dell'importanza dell'apertura nelle procedure legislative e della giurisprudenza della Corte di giustizia a tale riguardo, e rilevando tuttavia che ogni eccezione connessa alla tutela del processo decisionale del Consiglio sarà oggetto di una valutazione a sé stante.	
Dichiarazione della Lituania La Lituania non è in grado di sottoscrivere il progetto di risposta alla domanda di conferma che figura nel doc. 13399/20. La Lituania ritiene che l'interpretazione del regolamento n. 1049/2001 e della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia consenta, nella fattispecie, di concedere l'accesso ai documenti richiesti.	
Dichiarazione dell'Italia Desideriamo confermare la nostra adesione alla posizione iniziale. A nostro avviso, la trasparenza dovrebbe essere garantita attraverso l'accessibilità ai documenti e alle discussioni dell'UE, in special modo nel caso di negoziati non conclusivi e di cui non si prevede un esito a breve-medio termine.	
Procedura scritta conclusa il 15 gennaio 2021	CM 1119/1/21 REV 1
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria</i> Decisione di esecuzione (PESC) 2021/30 del Consiglio, del 15 gennaio 2021, che attua la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria GU L 12I del 15.1.2021, pagg. 3-4	14266/20
<i>Regolamento di esecuzione del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Siria</i> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/29 del Consiglio, del 15 gennaio 2021, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria GU L 12I del 15.1.2021, pagg. 1-2	14268/20

<i>Decisione del Consiglio che definisce un approccio comune sugli elementi dei certificati di utente finale nel contesto dell'esportazione di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni</i> Decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio, del 15 gennaio 2021, che definisce un approccio comune sugli elementi dei certificati di utente finale nel contesto dell'esportazione di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni GU L 14 del 18.1.2021, pagg. 4-9	14043/20
<i>Bielorussia - Misure restrittive - Notifiche preventive delle motivazioni aggiornate</i> Motivazioni modificate previste per le persone ed entità che figurano nell'allegato della decisione 2012/642/PESC del Consiglio e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia	5093/21
<i>Misure restrittive per la lotta al terrorismo - Posizione comune 2001/931/PESC - Motivazione aggiornata: notifiche preventive</i> Motivazioni modificate previste ai fini della designazione di talune persone e taluni gruppi ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC e del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio	5147/21 ADD1
<i>Zimbabwe - Misure restrittive - Notifiche preventive</i> Motivazioni modificate previste per le persone che figurano negli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC del Consiglio e negli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativi a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe	5152/21
Procedura scritta conclusa il 15 gennaio 2021	CM 1191/21
Approvazione dello storno di stanziamenti n. DEC 28/2020 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2020 Progetto della Commissione per l'acquisizione di un nuovo centro conferenze (CC2.0) e il suo finanziamento mediante due prestiti	5011/21
Approvazione del progetto della Commissione per l'acquisizione di un nuovo centro conferenze (CC2.0) e il suo finanziamento mediante due prestiti	5095/21
Procedura scritta conclusa il 15 gennaio 2021	CM 1252/21
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 22/2020 della Corte dei conti europea "Il futuro delle agenzie dell'UE: sono possibili una maggiore flessibilità e cooperazione"	14270/20
Procedura scritta conclusa il 19 gennaio 2021	CM 1156/21
<i>Decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti</i> Decisione (UE) 2021/42 del Consiglio, del 19 gennaio 2021, relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti GU L 17 del 20.1.2021, pagg. 1-1	13541/1/20 REV 1

Procedura scritta conclusa il 19 gennaio 2021	CM 1158/21
Memorandum d'intesa UE-Colombia su un'agenda per il rafforzamento del dialogo politico e settoriale e della cooperazione nel prossimo decennio	14191/20 + COR1
Procedura scritta conclusa il 21 gennaio 2021	CM 1309/21
<i>Raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE</i> Raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE GU C 24 del 22.1.2021, pagg. 1-5	5451/21
Procedura scritta conclusa il 21 gennaio 2021	CM 1323/21
<i>Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un membro del comitato previsto all'articolo 255 del TFUE</i> Decisione (UE) 2021/47 del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa alla sostituzione di un membro del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea GU L 21 del 22.1.2021, pagg. 1-2	13679/20
Procedura scritta conclusa il 21 gennaio 2021	CM 1334/21
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte dell'Ungheria, dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte dell'Ungheria, dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati	14247/20
Procedura scritta conclusa il 21 gennaio 2021	CM 1335/21
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 della Repubblica slovacca sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 della Repubblica slovacca sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati	14250/20
Procedura scritta conclusa il 21 gennaio 2021	CM 1336/21
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazioni relative alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione di Cipro affinché siano soddisfatte le condizioni necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazioni relative alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione di Cipro affinché siano soddisfatte le condizioni necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati	14245/20

Procedura scritta conclusa il 21 gennaio 2021	CM 1337/21
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte del Belgio, dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte del Belgio, dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio	14243/20
Procedura scritta conclusa il 22 gennaio 2021	CM 1207/21
<i>Somalia - Misure restrittive - Recepimento delle misure ONU - Decisione del Consiglio</i> Decisione (PESC) 2021/54 del Consiglio, del 22 gennaio 2021, che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia GU L 23 del 25.1.2021, pagg. 18-21	14154/20
Regolamento (UE) 2021/48 del Consiglio, del 22 gennaio 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia GU L 23 del 25.1.2021, pagg. 1-4	14165/20
<i>Decisione del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia</i> Decisione (PESC) 2021/55 del Consiglio, del 22 gennaio 2021, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia GU L 23 del 25.1.2021, pagg. 22-23	14226/20
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/49 del Consiglio, del 22 gennaio 2021, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia GU L 23 del 25.1.2021, pagg. 5-6	14228/20
<i>Bielorussia - Misure restrittive - Notifiche preventive delle motivazioni aggiornate</i> Motivazioni modificate previste per le entità che figurano nell'allegato della decisione 2012/642/PESC del Consiglio e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia	5357/21 + COR 1
<i>Egitto - Misure restrittive - Notifiche preventive</i> Avviso all'attenzione di una persona cui si applicano le misure di cui alla decisione 2011/172/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Egitto GU C 27 del 25.1.2021, pagg. 9-9	5323/21

Procedura scritta conclusa il 22 gennaio 2021	CM 1331/21
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto</i> Decisione di esecuzione (UE) 2021/86 del Consiglio, del 22 gennaio 2021, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 30 del 28.1.2021, pagg. 2-3	14307/20
Procedura scritta conclusa il 22 gennaio 2021	CM 1339/21
Approvazione da parte del Consiglio dell'avvio di negoziati tra la Commissione e i partecipanti alla riunione dei ministri della scienza sull'Artico relativi a una dichiarazione congiunta sugli sforzi di collaborazione in materia scientifica nell'Artico	14134/20
Procedura scritta conclusa il 22 gennaio 2021	CM 1343/21
Approvazione da parte del Consiglio dell'avvio di negoziati tra la Commissione e i partner dei Balcani occidentali su una dichiarazione congiunta non vincolante relativa a un'agenda per i Balcani occidentali in materia di innovazione, ricerca, istruzione, cultura, gioventù e sport	14132/20
3784ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a Bruxelles il 25 gennaio 2021 (processo verbale: 5823/21)	
ATTI LEGISLATIVI	
<i>Regolamento relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)</i> Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)	12262/1/20 REV1
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) - Motivazione del Consiglio	12262/1/20 REV1 ADD 1
ATTI NON LEGISLATIVI	
<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'UE e la Repubblica d'Armenia</i> Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra	12543/17

<i>Decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio, del 23 novembre 1998, relativa al regime di cambio con il franco CFA e con il franco comoriano (98/683/CE)</i> Decisione del Consiglio che modifica la decisione 98/683/CE relativa al regime di cambio con il franco CFA e con il franco comoriano	12269/1/20 REV1
<i>Regolamento sul finanziamento della disattivazione e della gestione dei rifiuti radioattivi</i> Regolamento (Euratom) 2021/100 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, che istituisce un programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013 GU L 34 dell'1.2.2021, pagg. 3-17	12566/20
<i>Regolamento sulla disattivazione della centrale nucleare di Ignalina</i> Regolamento (UE) 2021/101 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013 GU L 34 dell'1.2.2021, pagg. 18-28	12569/20
<i>Decisione del Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Mauritania</i> Decisione (UE) 2021/99 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, riguardante la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020 GU L 34 dell'1.2.2021, pagg. 1-2	11260/20

<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e le Isole Cook riguardante una proroga del protocollo in materia di pesca</i> Decisione (UE) 2021/113 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook riguardante una proroga del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook GU L 36 del 2.2.2021, pagg. 3-4	11262/20
<i>Decisione del Consiglio che autorizza i negoziati con il Regno Unito e con la Norvegia per un accordo di pesca</i> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e con il Regno di Norvegia per un accordo di pesca	13291/20 + ADD1
<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'UE e il Giappone</i> Decisione (UE) 2021/112 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, relativa alla conclusione dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il Giappone GU L 36 del 2.2.2021, pagg. 1-2	9292/20 + COR1 15260/19 + COR2
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE in sede di comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra l'Unione europea e il Marocco</i> Decisione (UE) 2021/102 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, in relazione all'adozione del regolamento interno del comitato misto GU L 34 dell'1.2.2021, pagg. 29-30	14008/20 14010/20
<i>Diplomazia climatica ed energetica - Promuovere la dimensione esterna del Green Deal europeo</i> Conclusioni del Consiglio sulla diplomazia climatica ed energetica - Realizzare la dimensione esterna del Green Deal europeo	5263/21

Procedura scritta conclusa il 28 gennaio 2021	CM 1293/21
<i>Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero</i> Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero GU L 31 del 29.1.2021, pagg. 1-19	13459/20
Dichiarazione della Francia e della Spagna Zone vietate alla pesca nella zona del piano pluriennale per il Mediterraneo occidentale Il parere scientifico dello CSTEP raccomanda per il 2021 l'adozione di una riduzione significativa e urgente dello sforzo di pesca, associata a misure supplementari. Il parere scientifico sottolinea inoltre che le misure di gestione già in vigore nella zona del Mediterraneo occidentale sono insufficienti per garantire la ricostituzione degli stock ai livelli di MSY entro il 1° gennaio 2025, termine legale sancito nel regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale. Con il declino del reclutamento in diversi stock, il rischio di collasso non è mai stato più elevato e gli effetti socioeconomici di un collasso sarebbero drammatici. Gli Stati membri interessati si impegnano a proseguire l'attuazione efficace delle misure contenute nelle zone vietate alla pesca già adottate a norma dell'articolo 11 del piano pluriennale e a seguire il calendario previsto, al fine di garantire la migliore protezione del novellame, conformemente al più recente parere dello CSTEP. Il piano pluriennale prevede che la riduzione della mortalità per pesca, necessaria per conseguire l'MSY entro il 1° gennaio 2025, sia conseguita mediante due strumenti: riduzione dello sforzo di pesca e zone vietate alla pesca. L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento precitato impone agli Stati membri di istituire, entro il 17 luglio 2021, nuove zone vietate alla pesca per ridurre le catture di novellame e riproduttori di tutti gli stock soggetti al piano pluriennale, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. Gli Stati membri interessati riconoscono che tali pareri scientifici riguardano l'esistenza di concentrazioni di pesce di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione nonché l'esistenza di zone di crescita e riproduzione di stock demersali contemplate dal piano pluriennale.	5415/1/21 REV 1

Inoltre, gli Stati membri interessati si impegnano a garantire, attraverso tali chiusure ulteriori, una riduzione significativa delle catture di novellame e riproduttori, conformemente all'articolo 11 e ai migliori pareri scientifici disponibili. Gli Stati membri interessati si impegnano a trasmettere periodicamente alla Commissione la valutazione scientifica dell'attuazione delle zone vietate alla pesca, tenendo conto in particolare di un obiettivo di riduzione del 15-25% delle catture accessorie di novellame e riproduttori. Al momento di adottare chiusure ulteriori, gli Stati membri terranno conto delle raccomandazioni del parere dello CSTEP e impediscono per quanto possibile lo spostamento dello sforzo di pesca intorno alle zone vietate alla pesca, agevolano l'attuazione di zone vietate alla pesca permanenti e si adoperano per proteggere le zone costiere nonché la piattaforma continentale e il versante superiore in cui sono ubicati vivai e habitat importanti per gli stock oggetto del piano pluriennale. Gli Stati membri interessati si impegnano a trasmettere allo CSTEP tutti i dati disponibili sulle ulteriori chiusure entro la metà di febbraio 2021 per consentire la valutazione dell'impatto di tali chiusure sugli stock interessati.	
Dichiarazione della Francia e della Spagna Pesca ricreativa nella zona del piano pluriennale per il Mediterraneo occidentale Quando i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa ha un impatto rilevante sulla mortalità per pesca degli stock a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del piano pluriennale, l'articolo 8, paragrafo 3, di tale piano impone agli Stati membri di adottare, nel 2021, tutte le misure necessarie e proporzionate per il monitoraggio e la raccolta di dati per una stima attendibile dei livelli effettivi delle catture della pesca ricreativa. Gli Stati membri interessati si impegnano a trasmettere allo CSTEP tutti i dati disponibili sulla pesca ricreativa entro la metà di febbraio 2021 per consentire la valutazione dell'impatto di tali attività di pesca sugli stock interessati.	5415/1/21 REV 1
Dichiarazione della Francia e della Spagna Selettività degli attrezzi nella zona del piano pluriennale per il Mediterraneo occidentale Il parere scientifico dello CSTEP raccomanda per il 2021 la necessità di adottare una riduzione significativa e urgente dello sforzo di pesca, associata a misure supplementari quali ad esempio: - l'adozione di una maglia quadrata di 50 mm per la pesca in acque profonde; - l'adozione di una maglia quadrata di 40 mm quando il bersaglio principale è lo scampo; - l'adozione di una maglia T90 di 40 mm per ridurre le catture di nasello e triglia di fango di piccola taglia.	5415/1/21 REV 1

Proseguiranno inoltre gli sforzi scientifici per individuare altre misure tecniche che potrebbero essere attuate in futuro. Al fine di offrire la migliore protezione al novellame e consentire la ricostituzione degli stock elencati nel piano pluriennale, gli Stati membri riconoscono l'urgenza di migliorare la selettività degli attrezzi utilizzati per la pesca di tali stock. L'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale prevede che la diminuzione dello sforzo di pesca possa essere integrata da misure tecniche o altre misure di conservazione pertinenti, adottate a norma del diritto dell'Unione, al fine di raggiungere l'F_{MSY} entro il 1° gennaio 2025. Gli Stati membri interessati si impegnano a presentare alla Commissione, entro il 30 giugno 2021, tutte le informazioni disponibili sulle misure da attuare per la selettività degli attrezzi nella zona contemplata dal piano pluriennale a norma dell'articolo 13 del piano pluriennale per il Mediterraneo occidentale e dell'articolo 19 del regolamento Mediterraneo.													
Dichiarazione dell'Italia Sforzo di pesca nell'ambito della gestione degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale L'Italia si impegna a introdurre nel suo piano di gestione nazionale per il 2021 una riduzione dello sforzo di pesca del 10% rispetto al livello di riferimento del piano pluriennale per il Mediterraneo occidentale, da detrarre dallo sforzo di pesca massimo consentito fissato per il 2020 dal regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio come segue: Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11) <table><tr><th>Gruppo di stock</th><th>Lunghezza fuori tutto delle navi</th><th>IT</th></tr><tr><td rowspan="3">Triglia di fango nelle GSA 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 9, 10 e 11; gambero rosa mediterraneo nelle</td><td>< 12 m</td><td>2 739</td></tr><tr><td>≥ 12 m e < 18 m</td><td>41 200</td></tr><tr><td>≥ 18 m e < 24 m</td><td>27 707</td></tr></table>			Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto delle navi	IT	Triglia di fango nelle GSA 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 9, 10 e 11; gambero rosa mediterraneo nelle	< 12 m	2 739	≥ 12 m e < 18 m	41 200	≥ 18 m e < 24 m	27 707	5415/1/21 REV 1
Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto delle navi	IT											
Triglia di fango nelle GSA 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 9, 10 e 11; gambero rosa mediterraneo nelle	< 12 m	2 739											
	≥ 12 m e < 18 m	41 200											
	≥ 18 m e < 24 m	27 707											

GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10.	≥ 24 m	3 698	
Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto delle navi	IT	
Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11.	< 12 m	453	
	≥ 12 m e < 18 m	3 342	
	≥ 18 m e < 24 m	2 691	
	≥ 24 m	360	
Procedura scritta conclusa il 28 gennaio 2021			
Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero			13459/20
Procedura scritta conclusa il 28 gennaio 2021			CM 1296/21
<i>Regolamento del Consiglio che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione</i> Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle Acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione GU L 31 del 29.1.2021, pagg. 31-192			14278/20 + ADD 1+ ADD 2
Dichiarazione di Danimarca, Germania, Svezia e Commissione <u>Sulla capacità di sopravvivenza della passera di mare nel Kattegat</u> La Danimarca, la Germania e la Svezia si impegnano a fornire al CIEM le informazioni scientifiche pertinenti concernenti le catture, i rigetti e la sopravvivenza della passera di mare nel Kattegat. All'inizio del 2021 la Commissione chiederà al CIEM di approfondire ulteriormente i dati scientifici e le conoscenze in merito ai tassi di sopravvivenza della passera di mare, con l'intenzione di includere i tassi di sopravvivenza nella previsione e nell'elaborazione di pareri sulle catture di tale specie. Se il CIEM sarà in grado di elaborare un parere aggiornato sulle catture che includa i tassi di sopravvivenza nel 2021, la Commissione si adopererà per proporre quanto prima nel corso dell'anno una modifica del totale ammissibile di catture (TAC) per il 2021 per la passera di mare nel Kattegat.			5314/1/21 REV 1

Dichiarazione della Commissione <u>Sulla considerazione degli effetti di sottoutilizzazione dovuti alla COVID-19</u> Al fine di tener conto degli effetti di sottoutilizzazione dovuti alla COVID-19, la Commissione, su richiesta degli Stati membri, chiederà al CIEM all'inizio del 2021 di valutare se, per eventuali stock entro limiti biologici sicuri, un basso sfruttamento del contingente nel 2020 giustifichi un aumento del TAC nel 2021 in vista di una possibile modifica per l'anno in corso dei TAC di tali stock.	
Dichiarazione della Commissione <u>Sugli stock condivisi gestiti nell'ambito di TAC provvisori</u> Sono stabiliti TAC provvisori per consentire la prosecuzione delle attività di pesca delle flotte dell'UE senza pregiudicare l'esito di negoziati e/o consultazioni internazionali in corso. Nel gennaio 2021 la Commissione valuterà la situazione degli stock condivisi con il Regno Unito e/o la Norvegia e soggetti a TAC provvisori. Nel gennaio 2021 la Commissione, sulla base dello sfruttamento delle quote riferito dagli Stati membri e tenendo conto dei risultati di negoziati o consultazioni internazionali, farà il punto e presenterà suggerimenti pertinenti circa la via da seguire e le possibili revisioni dei livelli di TAC provvisori, soprattutto per quanto riguarda la stagionalità delle attività di pesca al fine di rispondere alle esigenze degli Stati membri e/o stabilire TAC definitivi. Dichiarazione della Commissione <u>Sulla flessibilità tra zone per lo spratto tra lo Skagerrak (3a) e il Mare del Nord (2a e 4)</u> Nell'ambito delle consultazioni con i paesi terzi la Commissione esaminerà la possibilità di introdurre una flessibilità tra zone per lo spratto dalla divisione CIEM 3a (Skagerrak, Kattegat) al Mare del Nord.	
Dichiarazione di Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Svezia <u>Sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda COD/03AS; COD/5BE6A; WHG/56-14; WHG/07A e PLE/7HJK nel 2021</u> Considerato che la biomassa degli stock di COD/03AS; COD/5BE6A; WHG/56-14; WHG/07A e PLE/7HJK è inferiore al B_{lim} e che nel 2021 saranno consentite unicamente catture accessorie e attività di pesca a scopo scientifico al fine di garantire la ricostituzione degli stock ai sensi dei regolamenti (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Irlanda, i Paesi Bassi e la Svezia si impegnano a non avvalersi, nel 2021, della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano tali stock.	

Dichiarazione della Francia e della Spagna <u>Sugli impegni concernenti misure di conservazione per la pesca della spigola nel golfo di Biscaglia (8a, b)</u> La Francia e la Spagna si felicitano dello stato soddisfacente dello stock di spigola nel golfo di Biscaglia (8a, b). La Francia si impegna a rinnovare, per il primo trimestre del 2021, massimali individuali equivalenti a quelli in vigore nel primo trimestre del 2020. La Spagna si impegna a introdurre una taglia minima di riferimento di 40 cm per le catture commerciali di spigola nel golfo di Biscaglia (8a, b). Queste misure sono complementari all'F_{msy} di 3 108 tonnellate raccomandato dal CIEM.	
Dichiarazione della Spagna <u>Sullo scampo nelle unità funzionali 25 e 31</u> La Spagna, impegnata nella sostenibilità degli stock di scampo nel mare Cantabrico (unità funzionali 25 e 31) si sta adoperando, tramite il suo organismo scientifico e con il sostegno dell'industria della pesca spagnola, per migliorare le conoscenze scientifiche in merito alle condizioni di tali stock. Dopo quattro anni di pesca ricognitiva con un esiguo TAC assegnato, al fine di raccogliere dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) da navi aventi a bordo osservatori, i risultati del 2020 hanno confermato un aumento delle CPUE in linea con gli aumenti degli anni precedenti, indicando un segnale positivo consolidato. La Spagna chiede, nel corso del primo semestre del 2021, un riesame dell'attuale parere del CIEM (formulato nel 2019 per tre anni) al fine di valutare una possibile riapertura della pesca commerciale con un TAC limitato e condizioni per la sua gestione.	
Dichiarazione della Commissione <u>Sull'alalunga del nord nell'ICCAT</u> La Commissione riconosce la gestione specifica dei contingenti di stock dell'ICCAT. Rileva che la pesca eccessiva da parte di uno Stato membro in un dato anno può avere un impatto diretto sulle opportunità di pesca effettive a disposizione degli altri Stati membri che non praticano la pesca eccessiva. Prima della fine del primo semestre del 2021 la Commissione esaminerà pertanto tutte le possibili iniziative volte ad agevolare la gestione dei contingenti dell'UE alla luce delle disposizioni dell'ICCAT per conseguire gli obiettivi economici, sociali e ambientali della PCP.	
Dichiarazione di Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Irlanda e Spagna	

<u>Sul metodo di calcolo delle detrazioni per le esenzioni legate alla capacità di sopravvivenza</u> La Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi, l'Irlanda e la Spagna sono preoccupati della modifica del metodo di calcolo delle detrazioni per le esenzioni legate agli alti tassi di sopravvivenza. Sostengono pertanto l'iniziativa degli Stati interessati dagli stock di passera di mare nel Kattegat a favore di una richiesta al CIEM. La Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi, l'Irlanda e la Spagna chiedono alla Commissione di impegnarsi a inoltrare, all'inizio del 2021, richieste simili al CIEM per gli altri stock interessati, in modo che i pareri tengano conto dei tassi di sopravvivenza, nella prospettiva di una revisione del regolamento sui TAC e sui contingenti per il 2021.	
<u>Dichiarazione della Spagna e del Portogallo</u> <u>Sul nasello australe (HKE/8C3411)</u> La Spagna e il Portogallo sono pienamente impegnati a favore della sostenibilità e dell'approvvigionamento alimentare del nasello australe, una delle specie più importanti e tradizionali per le nostre comunità costiere e una specie essenziale per centinaia di nostri navi, porti e mercati ittici durante le loro attività di pesca nel corso dell'anno. In via prioritaria, chiediamo che la Commissione solleciti il CIEM a riconsiderare la valutazione per questo stock, al fine di correggere l'attuale situazione di elevata incertezza, con nessun punto di riferimento disponibile per il rendimento massimo sostenibile, né intervalli quali stabiliti nel piano pluriennale per le acque occidentali, nonostante un'ingente serie di dati storici e completi sullo stock di nasello australe che hanno portato quest'anno al rifiuto del modello di valutazione di categoria 1 utilizzato in precedenza. A tal fine la Spagna e il Portogallo coopereranno, tramite i rispettivi istituti scientifici, seguendo le procedure del CIEM.	
<u>Dichiarazione della Spagna</u> <u>Sull'alalunga del nord (ALB/AN05N)</u> La versione finale del regolamento include un aumento del contingente di alalunga del nord dell'UE (ALB/AN05N) che non rispecchia l'aumento del TAC del 12,5% convenuto nell'ambito dell'ICCAT. Il contingente dell'UE è aumentato solo del 5,5% a seguito della pesca eccessiva di alcuni Stati membri negli anni precedenti. Nel testo il risultante contingente della Spagna è stato ridotto ad appena 17 704,08 tonnellate. Il giusto contingente per la Spagna è di 18 351,95 tonnellate, calcolato con un aumento del 12,5% rispetto al contingente del 2020. La Spagna ritiene che questo sia discriminatorio in base al trattamento ricevuto per altri stock negli anni precedenti. L'alalunga del nord è uno stock estremamente sensibile in Spagna. È assegnato alle flotte costiere artigianali nel mar Cantabrico e nelle Isole Canarie. La Spagna è stata molto severa per quanto riguarda i fermi di pesca negli anni precedenti. Confidiamo in una	

soluzione soddisfacente per questa campagna al fine di limitare le sanzioni per pesca eccessiva solo a coloro che l'hanno praticata. Pertanto la Spagna approva la versione finale del regolamento con la riserva di un compromesso sul riesame delle cifre nel prossimo aggiornamento del regolamento.	
Procedura scritta conclusa il 28 gennaio 2021	CM 1298/21
<i>Regolamento del Consiglio che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde</i> Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde GU L 31 del 29.1.2021, pagg. 20-30	14271/20
Dichiarazione del Portogallo <u>Sul TAC delegato al Portogallo per il pesce sciabola nero</u> <u>(<i>Aphanopus carbo</i>) nella zona Copace 34.1.2 (Portogallo)</u> In linea con l'articolo 5, il Portogallo si impegna a comunicare alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno, il calendario e gli obiettivi dei pertinenti progetti scientifici, la descrizione dettagliata delle misure di gestione regionali e le conoscenze scientifiche alla base della fissazione del TAC.	5364/21
Procedura scritta conclusa il 28 gennaio 2021	CM 1389/21
Notifica dell'Unione europea conformemente all'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra	5501/2/21 REV2
Procedura scritta conclusa il 28 gennaio 2021	CM 1426/21
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in risposta all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per quanto riguarda l'emendamento 28 dell'allegato 9, sezione D, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale</i> Decisione (UE) 2021/121 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in risposta alla lettera di Stato spedita dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per quanto riguarda l'emendamento 28 dell'allegato 9, capo 9, sezione D, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale GU L 37 del 3.2.2021, pagg. 6-9	5386/21

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania da iscrivere a verbale in occasione dell'adozione della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla revisione dell'allegato 9 ("Facilitazioni"), capo 9, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale per quanto riguarda gli standard e le pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione, sostenuta da Italia e Malta La Repubblica federale di Germania approva la proposta di compromesso della presidenza del Consiglio poiché sostiene pienamente nel merito la differenza rispetto allo standard 9.34, allegato 9, capo 9, sezione D, della convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale prevista dalla decisione del Consiglio. La Germania ritiene inoltre che occorra garantire che gli standard dell'ICAO non impediscano agli Stati membri dell'UE di subordinare il trasferimento dei dati PNR a paesi terzi al pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati. Tuttavia, la posizione proposta dalla presidenza del Consiglio nell'allegato della decisione del Consiglio riguarda soltanto la notifica della differenza rispetto allo standard 9.34, allegato 9, capo 9, sezione D, della convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale ai sensi dell'articolo 38 di detta convenzione. La Repubblica federale di Germania desidera sottolineare che la Commissione europea e il Consiglio non sono ancora riusciti a raggiungere un accordo definitivo sulla necessità o meno di una decisione del Consiglio per la notifica, da parte degli Stati membri all'ICAO, delle differenze rispetto agli standard e alle pratiche raccomandate. La Repubblica federale di Germania ritiene importante chiarire che il suo accordo sulla proposta di compromesso della presidenza del Consiglio non costituisce in alcun modo una presa di posizione su tale questione giuridica irrisolta.	CM 1426/21
Procedura scritta conclusa il 28 gennaio 2021 <i>Raccomandazione del Consiglio che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione</i> Raccomandazione (UE) 2021/89 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione GU L 33 del 29.1.2021, pagg. 1-3	CM 1437/21 5641/21
Procedura scritta conclusa il 29 gennaio 2021 Preparazione delle consultazioni bilaterali UE-Regno Unito sulle possibilità di pesca per il 2021 e, per gli stock di acque profonde, per il 2021 e il 2022 - Orientamenti iniziali della presidenza in vista delle consultazioni	CM 1393/21 5543/21
Dichiarazione di Belgio, Francia, Polonia e Spagna: dichiarazione ministeriale sulle consultazioni bilaterali UE-Regno Unito sulle possibilità di pesca per il 2021 e, per gli stock di acque profonde, per il 2021 e il 2022	CM 1393/21

I ministri responsabili della Pesca di Belgio, Francia, Polonia e Spagna affermano il loro impegno a favore della politica comune della pesca, in particolare per quanto riguarda il rendimento massimo sostenibile, l'obbligo di sbarco, i piani pluriennali e la presa in considerazione dei migliori pareri scientifici. Ritengono, conformemente alle loro dichiarazioni in occasione della riunione informale del 25 gennaio 2021, che la Commissione debba fornire garanzie supplementari nei negoziati relativi ai TAC per gli stock condivisi con il Regno Unito. Poiché la posta in gioco di questi negoziati è elevata per i pescatori, date le riduzioni dei TAC previste fino al 2026 dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, sarebbe opportuno non trascurare gli aspetti socioeconomici. Occorre pertanto trovare un equilibrio per garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse, garantendo nel contempo la sostenibilità delle attività per le comunità che ne dipendono. La Commissione europea dovrebbe tenere debitamente conto, in particolare, del contesto della pesca multispecifica, del parere del CIEM di zero catture e dell'effetto delle "specie a contingente limitante". I ministri esortano pertanto la Commissione a tenere conto delle posizioni espresse dagli Stati membri e in particolare delle priorità esposte in merito agli stock nella riunione del 25 gennaio 2021. In termini metodologici, i ministri chiedono l'attuazione delle seguenti misure: - la stretta partecipazione degli Stati membri in tutte le fasi dei negoziati, attraverso il profondo coinvolgimento di tutti i canali esistenti, in particolare a livello di gruppo di lavoro e di esperti, ma anche attraverso consultazioni sistematiche in loco prima e durante le sessioni negoziali; - l'adozione di decisioni a livello di Consiglio ogniqualvolta sia necessario e in modo sistematico qualora le conseguenze socioeconomiche dei cambiamenti previsti possano incidere sull'equilibrio delle attività o delle comunità costiere.	
---	--